



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Marco Lualdi, Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 27.1.2013 n.3, depositato in data 27.7.2020 da

LUCA MORRONE

(C.f. MRRLCU66C29F205V) residente in Saronno (VA) alla via Piave n. 6, con l'assistenza e l'ausilio della Dott.ssa Claudia Favagrossa, Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1.2013 n.3, dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data 18.9.2018, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorso depositato da LUCA MORRONE sottende la volontà del debitore, in stato di Sovraindebitamento, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n.3/2012.

Posta questa premessa, deve essere inizialmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto il debitore risiede nel territorio del Comune di Saronno, appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.

Il debitore, in allegato alla domanda, ha regolarmente prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 unitamente all'inventario di tutti i beni nella titolarità dello stesso.

Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter c.3) l'insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all'apertura della procedura.

In particolare costituiscono patrimonio oggetto di liquidazione i seguenti beni ;

* quota di partecipazione del 5% detenuta della società M360 CONSULTING S.r.l.

* saldo creditore dei rapporti di conto corrente intrattenuti dal debitore alla data odierna

Il trattamento retributivo percepito dal debitore, ed oggetto di procedure esecutive presso terzi incardinate e concluse da alcuni creditori, deve inoltre essere considerato astrattamente disponibile nella sua totalità ai fini del presente procedimento.

La natura concorsuale del Piano del Consumatore, evincibile dallo stesso tenore letterale degli artt. 6, comma I, e 7 comma II, L. 3/2012, consente infatti di affermare la natura “universale” della procedura che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa - e non dei singoli creditori - e che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c..

Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse la perdurante efficacia delle procedure esecutive eventualmente incardinate nei confronti dello stesso debitore poichè attraverso la procedura esecutiva individuale (che ha peraltro ad oggetto le future retribuzioni percepite dal debitore) si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (*e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012*).

Ne consegue che, per la parte rimasta insoddisfatta alla data di apertura del concorso, il creditore procedente in sede di esecuzione individuale - che non beneficia di un effetto definitivo ma può giovare solo di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale - non potrà che subire l'effetto della falcidia (*cfr. Trib. Napoli 18.5.2018*) mentre l'intero trattamento retributivo del debitore rientra nelle valutazioni demandate al Giudice dal dettato letterale dell'art. 14 ter della Legge n. 3/2012.

Ugualmente devono pertanto ritenersi facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa del debitore seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo di €. 1.200,00 , importo ritenuto necessario per il sostentamento del debitore steso e del suo nucleo familiare.

Occorre a tale proposito e preliminarmente rilevare che il programma di liquidazione non può prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi percepiti dal nucleo ma, a contrario, deve esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma (*anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito*) sarà destinato inevitabilmente a far parte **del patrimonio** oggetto di distribuzione ai creditori.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha indicato in €. 1.200,00/mese il fabbisogno del debitore.

A tale proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge n. 3/2012.



Nell'effettuare tale valutazione il giudice è, d'altra parte, tenuto a considerare il disposto dell'art. 14 *ter* comma 6) lett.c) che esclude dalla liquidazione cio' che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti " ... di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ..." e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett.a) della medesima disposizione, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.

Il Gestore della Crisi ha indicato in €. 1.200,00 il fabbisogno del Morrone, importo che deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato.

Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del debitore cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi, il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di €. 1.200,00 **per dodici mensilità** .

Il Liquidatore nominato sarà tenuto a verificare, con cadenza quantomeno semestrale, la consistenza del reddito percepito (*dichiarazioni dei redditi e buste paga*) acquisendo direttamente al patrimonio della procedura l'eventuale reddito ulteriore rispetto all'importo mensile sopra determinato nonché le eventuali mensilità aggiuntive.

Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art.9, e tenuto conto della relazione predisposta dal Professionista incaricato in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, devono ritenersi sussistente i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14 *quinqies* della Legge n. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies*, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *novies*.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 *undecies*.

PQM

il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 *ter* della Legge 27.1.2012 n.3

DICHIARA APERTA

la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da **LUCA MORRONE** e per l'effetto **NOMINA** liquidatore la dott.ssa Claudia FAVAGROSSA con studio in Varese alla via Dandolo n. 25.

DISPONE che, sino all'adozione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui beni immobili compresi nel patrimonio.

ORDINA la consegna e/o il rilascio immediato, da parte dei debitori al Liquidatore, di tutti beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo diversa disposizione destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel Programma di Liquidazione .

FISSA in €. 1.200,00 mensili per DODICI MENSILITA' l'ammontare della retribuzione percepita dal debitore da ritenersi estranea al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinata al mantenimento suo e della famiglia.

DISPONE che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexsies comma 1*).

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

DISPONE che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

Busto Arsizio , il 27/08/2020

Il Giudice

Dott. Marco Lualdi

